



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 728

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Articolo 5 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con L. 21 aprile 2023, n. 41: approvazione prime indicazioni operative riguardanti l'apposizione del Codice unico di progetto (CUP) e modifica dell'Avviso Nuova Impresa 2023 (approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2015/2023).

Il giorno **23 Maggio 2024** ad ore **08:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

FRANCESCA GEROSA
ROBERTO FAILONI
SIMONE MARCHIORI
ACHILLE SPINELLI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MATTIA GOTTARDI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con legge 21 aprile 2023, n. 41, all'articolo 5, comma 6 stabilisce che *“A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell’atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell’incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [22 aprile 2023 ndr]”*.

Il successivo comma 7, da ultimo modificato con legge 30 dicembre 2023, n. 213, dispone inoltre che *“L’obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell’ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all’atto di concessione.*

Nei casi di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell’ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche”.

Infine, il comma 8 riporta la finalità delle predette disposizioni *“Al fine di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l’efficacia, i dati delle fatture elettroniche oggetto del presente articolo confluiscono nella banca dati di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tali dati sono messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni concedenti gli incentivi di cui al comma 6 anche per semplificare i processi di concessione, assegnazione e gestione dei medesimi incentivi, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”*.

Alla luce della disciplina citata, accertata l’applicabilità della stessa a tutte le tipologie di incentivo pubblico assoggettate all’acquisizione del CUP, risulta necessario stabilire delle prime indicazioni operative riguardanti la tracciabilità della spesa, così come riportate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si precisa che le presenti indicazioni operative tengono in considerazione anche le direttive fornite in materia di CUP dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze (decreto interministeriale 22 aprile 2022 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2022, articolo 14, commi 11 e 12, articolo 23, e relative FAQ).

Esulano dall'ambito di applicazione delle presenti indicazioni operative le domande presentate a valere su fondi strutturali e di investimenti europei (FESR, FSE, FEASR E FEAMPA), nonché le iniziative finanziate a valere su fondi PNRR e altri finanziamenti o cofinanziamenti europei (quali, ad esempio, FEAGA E OCM), in quanto la tracciabilità della spesa viene puntualmente definita nelle disposizioni che disciplinano gli stessi.

Le disposizioni previste dal presente provvedimento non si applicano inoltre ai bandi approvati per l'anno 2023 dalla Giunta provinciale con deliberazioni n. 1913 del 13 ottobre 2023, n. 2084 del 20 ottobre 2023, n. 2085 del 20 ottobre 2023 e n. 2456 del 21 dicembre 2023, considerato che tali bandi, per i quali i termini di presentazione delle domande di aiuto sono ad oggi scaduti, sono stati definiti nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito con legge 21 aprile 2023, n. 41) e della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (che ha apportato la modifica al comma 7 dell'articolo 5 del citato D.L. n. 13/2023) e prevedono già disposizioni puntuali in materia di CUP.

Infine, prendendo atto delle specifiche intervenute in merito alla normativa nazionale riguardanti la tracciabilità della spesa di cui sopra, si propone di aggiornare le disposizioni riguardanti l'ammissibilità delle spese previste nell'Avviso Nuova Impresa 2023, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2015/2023 e s.m.i, tenuto conto che il termine di apertura delle domande di aiuto è avvenuto lo scorso 5 marzo 2024 e la fase di rendicontazione delle spese non è avviata. In particolare, si propone di allineare le disposizioni del richiamato Avviso con quanto previsto dal presente provvedimento, come riportato nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge 21 aprile 2023, n. 41 di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 e successive modifiche;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7;
- visto il decreto legislativo 118/2011, in particolare l'articolo 56 e l'allegato 4/2;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016 e acquisiti i pareri dei servizi di staff (prot. 350324 dd 8 maggio 2024, prot. 352614 dd 9 maggio 2024, prot. 377221 dd 17 maggio 2024);
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 5 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con L. 21 aprile 2023, n. 41, come da ultimo modificato con L. 30 dicembre 2023, n. 213, le prime indicazioni operative riguardanti l'apposizione del Codice unico di progetto (CUP) per le fatture emesse dal 1° giugno 2023 e riferite a istanze di concessione di incentivi presentate a partire dal 22 aprile 2023, così come individuate nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che quanto previsto al precedente punto 1) si applica fatte salve eventuali disposizioni più restrittive individuate in criteri agevolativi, avvisi o bandi, anche già approvati, nell'ambito di applicazione rientrante nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e comunque nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale;
3. di stabilire che, per le motivazioni indicate in premessa, quanto previsto al precedente punto 1) non si applica alle istanze presentate a valere su fondi strutturali e di investimenti europei (FESR, FSE, FEASR E FEAMPA), nonché alle iniziative finanziate a valere su fondi PNRR e altri finanziamenti o cofinanziamenti europei (quali, ad esempio, FEAGA E OCM);
4. di stabilire che, per le motivazioni indicate in premessa, quanto previsto al precedente punto 1) non si applica ai bandi approvati per l'anno 2023 dalla Giunta provinciale con deliberazioni n. 1913 del 13 ottobre 2023, n. 2084 del 20 ottobre 2023, n. 2085 del 20 ottobre 2023 e n. 2456 del 21 dicembre 2023;
5. di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, l'Allegato A “Avviso pubblico per il sostegno della nuova imprenditorialità in Provincia Autonoma di Trento “NUOVA IMPRESA 2023” ai sensi della Legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6” della deliberazione della Giunta provinciale n. 2015/2023 e s.m.i, sostituendo il comma 3 dell'articolo 11 con quanto indicato nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di stabilire che quanto previsto al precedente punto 5) si applica a tutte le domande presentate – a partire dal 5 marzo 2024 – e che saranno presentate a valere sull' “Avviso pubblico per il sostegno della nuova imprenditorialità in Provincia Autonoma di Trento “NUOVA IMPRESA 2023” ai sensi della Legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6” approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2015/2023 e s.m.i.;
7. di dare atto che per il presente provvedimento non è necessario acquisire il Codice unico di progetto (CUP) in quanto disposizioni di carattere generale in materia;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 09:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

002 Allegato B

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato A

PRIME INDICAZIONI OPERATIVE RIGUARDANTI L'APPOSIZIONE DEL CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DEL D.L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 13 CONVERTITO CON L. 21 APRILE 2023, N. 41.

PREMESSA

Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, all'articolo 5, comma 6 stabilisce che *“A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, **devono contenere il Codice unico di progetto (CUP)** di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [22 aprile 2023 ndr]”*.

Il successivo comma 7, dispone che *“L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle **fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato**, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle **fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP)**, nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione.*

*Nei casi di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, **impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione**, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche”*.

Al fine di dare attuazione alla norma citata si forniscono le seguenti indicazioni operative.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti indicazioni operative si applicano alle procedure di concessione degli incentivi previsti dalle leggi provinciali vigenti di riferimento per le attività del Dipartimento competente in materia di sviluppo economico, ricerca e lavoro, del Dipartimento competente in materia di artigianato, commercio, promozione, sport e turismo e del Dipartimento competente in materia di agricoltura e agroalimentare.

Le strutture della Provincia ed enti strumentali competenti alla gestione di incentivi concessi nelle materie sopra richiamate devono generare il CUP entro l'adozione del provvedimento di concessione, quale requisito indispensabile per l'assegnazione/concessione del finanziamento.

Per l'applicazione dell'articolo 5 del D.L. n. 13/2023, limitatamente alle **fatture relative a istanze presentate dal 22 aprile 2023, emesse dal 1° giugno 2023**, si individuano le seguenti fattispecie.

A. Art. 5, comma 6 - fatture emesse dopo la comunicazione del CUP da parte della Provincia/ente strumentale al soggetto beneficiario.

In questa fattispecie, per le fatture sia **non rendicontate che già rendicontate alla data di approvazione del presente provvedimento**, il CUP deve essere riportato nel caso di fatture elettroniche nell'apposito campo del documento elettronico, ove possibile. Nel caso di fatture cartacee il CUP dovrà essere riportato, con scrittura indelebile, nella relativa descrizione.

Qualora dette fatture risultassero sprovviste di CUP o questo non fosse apposto in modo corretto, è possibile regolarizzare tempestivamente la situazione seguendo una delle seguenti modalità:

- realizzazione di un'integrazione elettronica al sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate. Il documento integrativo trasmesso al sistema di interscambio deve contenere sia i dati necessari per l'integrazione (codice CUP) sia gli estremi della fattura e dovrà essere allegato alla fattura stessa;
- emissione di una nota di credito, a cura del fornitore, entro le tempistiche consentite dalla normativa, volta ad annullare il titolo di spesa e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa, con l'apposizione del codice CUP (per le fatture elettroniche nell'apposito campo delle stesse).

B. Art. 5, comma 7 - fatture emesse antecedentemente la comunicazione del CUP da parte della Provincia/ente strumentale al soggetto beneficiario.

1. Fatture non rendicontate alla data di approvazione del presente documento.

In questo caso, la correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche deve avvenire come segue:

- per le fatture non ancora pagate, il soggetto beneficiario dell'incentivo deve riportare il CUP nella quietanza del pagamento effettuato tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità, ove consentiti. Qualora la quietanza di pagamento sia sprovvista di CUP o questo non sia stato apposto in modo corretto, è consentita la regolarizzazione della stessa mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, in cui il soggetto beneficiario attesta la correlazione tra la/e fattura/e e il progetto agevolato. La predetta dichiarazione dovrà essere allegata alla copia della fattura (nel caso di fatture elettroniche, materializzazione analogica del documento) e presentata ai fini della liquidazione dell'incentivo, unitamente alla restante documentazione richiesta per la rendicontazione delle spese, ove prevista;
- per le fatture pagate, il soggetto beneficiario deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, anche cumulativa, ai sensi del DPR 445/2000, in cui attesta la correlazione tra la/e fattura/e e il progetto agevolato. La dichiarazione dovrà essere allegata alla copia della fattura (nel caso di fatture elettroniche, materializzazione analogica del documento) e presentata ai fini della liquidazione dell'incentivo, unitamente alla restante documentazione richiesta per la rendicontazione delle spese, ove prevista. Nel caso in cui la domanda di liquidazione venga già predisposta in

forma di dichiarazione sostitutiva d'atto notorio contenente il rendiconto delle spese e l'elenco dei documenti di spesa, senza la necessità di produrre le fatture, la stessa dichiarazione andrà opportunamente integrata con la specifica della correlazione tra le medesime fatture ed il progetto agevolato;

- per domande presentate a valere sui *Criteri e modalità per la concessione di aiuti in procedura automatica legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6* (approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 2478 del 22 dicembre 2022) e sulla corrispondente *nuova disciplina attuativa della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6*, la correlazione tra fattura e il progetto agevolato avviene mediante una attestazione di verifica, anche cumulativa, presentata in sede di domanda da parte di professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nel registro dei revisori legali, nell'albo dei consulenti del lavoro, di un centro di assistenza tecnica alle imprese o di altri soggetti specificatamente indicati nelle disposizioni attuative. Nelle more dell'implementazione dell'applicativo informatico (la cui data sarà resa nota nella sezione del catalogo provinciale dei servizi pubblici offerti nel sito della Provincia), l'attestazione in questione dovrà essere trasmessa alla Provincia a mezzo PEC nella medesima data in cui è presentata la domanda.

2. Fatture rendicontate alla data di approvazione del presente documento.

In questo caso, la correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche deve essere comunicata da parte del soggetto beneficiario con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa, anche in modo cumulativo, ai sensi del DPR 445/2000:

- nel caso di fatture per le quali *non è ancora stato liquidato* l'incentivo alla data di approvazione del presente documento, la dichiarazione dovrà essere prodotta alla Provincia/ente strumentale, a richiesta, ai fini della liquidazione;
- nel caso di fatture per le quali *è già stato liquidato* l'incentivo alla data di approvazione del presente documento, in considerazione del principio di buon andamento dell'amministrazione, la dichiarazione dovrà essere fornita alla Provincia/ente strumentale, a richiesta, nel corso di controlli/verifiche in vigilanza.

Nel caso specifico di domande presentate a valere sui *Criteri e modalità per la concessione di aiuti in procedura automatica legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6* (approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 2478 del 22 dicembre 2022), la correlazione tra fattura e il progetto agevolato avviene mediante l'attestazione di verifica, anche cumulativa, resa da parte di professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nel registro dei revisori legali, nell'albo dei consulenti del lavoro, di un centro di assistenza tecnica alle imprese o di altri soggetti specificatamente indicati nelle disposizioni attuative.

Per le fatture per le quali alla data di approvazione del presente documento *non è avvenuta la concessione dell'incentivo* (prima della comunicazione del CUP), si ritiene opportuno che il soggetto beneficiario presenti detta attestazione di verifica delle spese alla Provincia, a richiesta, nel solo caso di controlli in sede di istruttoria e/o successivi controlli/verifiche di vigilanza, ciò al fine di non appesantire l'attività amministrativa ed in considerazione dell'elevato numero delle domande pervenute.

In caso di fatture per le quali *è già stato concesso/liquidato l'incentivo* alla data di approvazione del presente documento, in considerazione del principio di buon andamento dell'amministrazione, la richiamata attestazione di verifica delle spese dovrà essere fornita alla Provincia, a richiesta, nel corso di controlli/verifiche in vigilanza.

C. Art. 5, comma 7 - Fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

1. Fatture non rendicontate alla data di approvazione del presente documento.

In questo caso, la correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche deve avvenire come segue:

- per le fatture cartacee, il CUP deve essere apposto sull'originale della fattura, con scrittura indelebile, nonché riportato ove possibile nel campo apposito della relativa comunicazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica attraverso il sistema di interscambio. Il documento integrativo trasmesso al sistema di interscambio dovrà essere allegato alla fattura;
- per le fatture elettroniche nonché per le domande presentate a valere sui *Criteri e modalità per la concessione di aiuti in procedura automatica legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 2478 del 22 dicembre 2022) e sulla corrispondente nuova disciplina attuativa della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6*, trova applicazione quanto stabilito alla precedente lettera B punto 1.

2. Fatture rendicontate alla data di approvazione del presente documento.

In questo caso, trova applicazione quanto stabilito alla precedente lettera B punto 2.

CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DA PARTE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO.

Qualora all'esito di controlli/verifiche in sede di vigilanza, le fatture/quietanze di pagamento risultano sprovviste di CUP (anche non apposto in modo corretto), o prive della dichiarazione sostitutiva d'atto notorio o dell'attestazione di verifica, ovvero non regolarizzate secondo quanto sopra previsto, le stesse **non sono considerate ammissibili e determinano il venir meno della quota corrispondente di agevolazione e il recupero di eventuali somme già corrisposte.**

Allegato B

Sostituzione del comma 3, dell'articolo 11, dell'Avviso Nuova impresa 2023, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2015/2023 e s.m.i, con il seguente:

3. L'impresa beneficiaria deve rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, ai sensi di quanto previsto al punto 5 comma 3, lettera f) delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, l'apposizione del Codice Unico di Progetto (CUP) sulla documentazione giustificativa della spesa (fatture o altro documento equipollente) ammessa dal presente Avviso deve avvenire secondo quanto previsto dall'allegato A della deliberazione di Giunta provinciale n. ____ del ____.